



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 22 luglio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dal dott. Franco Corbo, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale, avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 22 luglio 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ N. 55

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Francesco DAL CIN - Presidente Soc. Venezia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 C.G.S.;

Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Messina-Venezia del 17/4/04).

Il procedimento

Con provvedimento dell'1/7/04 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Francesco Dal Cin, amministratore unico della Soc. Venezia per le violazioni di cui all'art. 1, comma 1, all'art. 3, comma 1 e all'art. 4, commi 1, 2 3 e 4 C.G.S., per avere, dopo la gara Messina-Venezia del 17/4/04, reso ad organi di informazione dichiarazioni lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale ed idonee a negare la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati; con lo stesso atto il Procuratore Federale deferiva la Soc. Venezia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S. Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti il Dal Cin, in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Venezia faceva pervenire una memoria difensiva



nella quale si assumeva: a) che l'atto di deferimento era nullo per genericità delle contestazioni; b) che non ricorrevano gli estremi della violazione di cui all'art. 3, comma 1 C.G.S. perché Dal Cin non aveva formulato "giudizi e rilievi" propri, ma si era limitato a riferire pubblicamente indiscrezioni (circa una presunta combine coinvolgente l'arbitro Palanca e riguardante la gara Messina-Venezia del 17/4/04) pervenutegli da altri presidenti di Società di serie B e comunque già divenute di pubblico dominio in epoca anteriore alle dichiarazioni oggetto di deferimento; c) che era comunque ravvisabile la causa di non punibilità di cui all'art. 3, comma 3 C.G.S. atteso che l'esistenza effettiva delle voci di cui sopra risultava confermata non solo dalle audizioni effettuate dall'Ufficio Indagini in merito alla vicenda, ma anche dagli sviluppi delle indagini penali condotte dalla Procura presso il Tribunale di Napoli, indagini che avevano portato all'emissione nei confronti di Palanca di un avviso di garanzia per associazione a delinquere finalizzata all'alterazione dei risultati sportivi, con specifico riferimento a "*preordinate e non occasionali situazioni di favoritismo arbitrale a vantaggio del Messina*", anche in relazione alla gara Messina-Venezia del 17/4/04; d) che in subordine nella fattispecie doveva essere una sanzione lieve – ammenda nel minimo edittale – attesa la modesta gravità del fatto; e) che non sussisteva la recidiva contestata a Dal Cin nell'atto di deferimento. Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità del deferimento; in via principale, il proscioglimento dagli addebiti; in via subordinata, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda in misura pari al minimo edittale.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e l'irrogazione al Dal Cin della sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale fino al 31/10/2004 e dell'ammenda di € 25.000,00 e dell'ammenda di € 25.000,00 alla Soc. Venezia.

Sono comparsi altresì il Dal Cin ed il suo difensore; quest'ultimo, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate, depositando una rassegna stampa – di epoca successiva ai fatti contestati - relativa alla vicenda sottostante ai fatti di cui al presente deferimento. Da parte sua, il Dal Cin ha riconosciuto l'inopportunità del proprio comportamento e di non aver in alcun modo voluto mettere in dubbio la regolarità del sistema di designazione degli arbitri.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il deferimento sia fondato.

Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di nullità del deferimento, posto che dalla parte motiva dello stesso emerge con chiarezza che gli addebiti disciplinari contestati a Dal Cin riguardano le dichiarazioni dallo stesso reso ad organi di stampa in merito alle voci circa un presunto atteggiamento di pregiudiziale non imparzialità (a danno del Venezia) dell'arbitro designato a dirigere la gara Messina-Venezia del 17/4/04.

Nel merito, ritiene la Commissione che Dal Cin non si sia limitato a riferire asetticamente – nel corso di una conferenza stampa tenuta il giorno successivo alla gara Messina-Venezia – dell'esistenza di voci riguardanti una presunta combine a vantaggio del Messina con coinvolgimento dell'arbitro chiamato a dirigere la gara stessa, ma abbia invece, nella propria veste di dirigente sportivo e in una sede (non casuale) di ampia risonanza mediatica, di fatto avallato l'attendibilità di tali indiscrezioni, precisando che esse erano state confermate da altri presidenti di società di serie B, ponendo le stesse in diretta correlazione con lo svolgimento della gara suddetta, rendendo pubblica la reazione che avrebbero avuto i calciatori del Venezia alla notizia della designazione dell'arbitro Palanca – "siamo rovinati"- e così facendo ha contribuito ad indurre nell'opinione pubblica il convincimento della fondatezza dei sospetti di non imparzialità riguardanti l'arbitro Palanca.

Il Dal Cin ha riferito pubblicamente circostanze oggetto di mero “sentito dire”, con l’effetto di ledere la reputazione del direttore di gara (sospettato di parzialità finalizzata ad alterare il regolare svolgimento della gara) e di compromettere la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché di negare la regolarità delle gare e lo svolgimento dei campionati (art. 4, commi 1 e 3 C.G.S.).

Non può essere invocata la causa di non punibilità di cui all’art. 3, comma 3 del C.G.S. (c.d. *exceptio veritatis*) implicando l’onere probatorio a carico dell’incolpato la dimostrazione non solo dell’effettiva esistenza delle voci di cui sopra, ma anche della fondatezza delle stesse, posto che con le sue dichiarazioni pubbliche Dal Cin ha appunto avallato la veridicità dei sospetti di combine concernenti la gara Messina-Venezia. Siffatto onere probatorio non può ritenersi assolto, atteso che, per quanto risulta dagli atti del presente procedimento, all’esito degli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini “è rimasta priva di ogni riscontro l’ipotesi di esistenza di un’attività sotto qualsiasi profilo preordinata a compromettere il regolare esito della gara Messina-Venezia” (v. conclusioni della relazione del Capo Ufficio Indagini 21/5/04). Quanto alle parziali e provvisorie risultanze del procedimento penale pendente, nella fase delle indagini preliminari, dinanzi alla Procura presso il Tribunale di Napoli, questa Commissione non dispone di atti sufficienti per poter apprezzare, neppure sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la fondatezza degli indizi riguardanti presunti comportamenti illeciti tenuti dall’arbitro Palanca con specifico riferimento alla gara Messina-Venezia del 17/4/04. Il fatto che sia stato emesso, in epoca successiva alle dichiarazioni di Dal Cin, nei confronti di Palanca un avviso di garanzia per “associazione a delinquere finalizzata all’alterazione dei risultati sportivi” (secondo quanto riportato nella memoria difensiva) non autorizza alcuna prognosi di fondatezza dell’accusa, costituendo l’avviso de quo un adempimento dovuto a garanzia di colui che si trovi sottoposto ad indagini per fatti di rilevanza penale.

Né ulteriori elementi a sostegno della tesi difensiva possono rinvenirsi nella rassegna stampa prodotta in udienza, trattandosi di resoconti giornalistici – comunque successivi ai fatti contestati - su vicende giudiziarie in corso di svolgimento (vicende giudiziarie cui pare, da tali resoconti, aver dato in qualche modo impulso lo stesso Dal Cin).

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Dal Cin per la violazione ascritta, cui consegue quella diretta della società di appartenenza ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 3, comma 2 C.G.S.

Visti i precedenti di Dal Cin relativi alla stagione sportiva 2003/04, va esclusa la recidiva specifica ex art. 4, comma 4 C.G.S., mentre deve essere ravvisata la recidiva semplice di cui all’art. 16, comma 1.

Valutate tutte le circostanze del caso e considerata la doverosità, certamente nota al deferito (vista la sua ventennale esperienza nel settore), di utilizzare gli strumenti offerti dall’ordinamento sportivo per riferire fatti di eventuale rilevanza disciplinare e promuovere le conseguenti azioni nelle sedi istituzionali competenti, appaiono congrue ex art. 4, commi 1, 2, 3 le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Francesco Dal Cin la sanzione dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale fino al 31/10/2004 e dell’ammenda di € 15.000,00 e alla Soc. Venezia la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00.

Sig. Cataldo MONTESANTO - calciatore Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. NAPOLI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli-Albinoleffe del 12/6/04)

Il procedimento

Con provvedimento dell'1/7/04 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Montesanto Cataldo, tesserato per la Soc. Napoli, per la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 2.3 del Regolamento Antidoping, per avere, durante le operazioni antidoping relative alla gara Napoli-Albinoleffe del 12/6/04, lasciato il contenitore di raccolta delle urine vuoto sul tavolo delle operazioni suddette, lamentandosi di essere stato più volte sorteggiato per il controllo; con lo stesso atto il Procuratore Federale deferiva la società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S. Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti i deferiti facevano pervenire una memoria difensiva assumendo: a) che non sussisteva nella specie alcuna inosservanza dell'art. 2.3 del Regolamento Antidoping posto che Montesanto non si era affatto rifiutato di sottoporsi al prelievo delle urine, ma si era limitato a "lanciare" (non "lasciare") sul tavolo delle operazioni il contenitore vuoto, in un gesto di stizza dovuto alla ritenuta sfortuna di essere stato troppe volte sorteggiato per il controllo; b) che nessuna responsabilità (né diretta né oggettiva) poteva essere attribuita alla società per il gesto di stizza del proprio tesserato. Concludeva pertanto chiedendo, in via principale, il proscioglimento per entrambi i deferiti; in via subordinata, l'irrogazione al Montesanto di una sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e l'irrogazione ad entrambi della sanzione dell'ammenda di € 500,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il deferimento sia fondato. E' indubbiamente erroneo il richiamo – nell'atto di deferimento – all'art. 2.3 del Regolamento Antidoping, posto che il Montesanto non ha affatto rifiutato di sottoporsi al prelievo (che risulta infatti regolarmente effettuato), ma si è limitato a dolersi in modo plateale e scorretto (lanciando sul tavolo delle operazioni il contenitore di raccolta delle urine vuoto) di essere stato, a suo dire, troppe volte sorteggiato per il controllo antidoping. Tale comportamento è sicuramente censurabile ai sensi dell'art.1, comma 1 C.G.S. trattandosi di una manifestazione di ingiustificata insofferenza nei confronti di procedure regolamentari finalizzate alla salvaguardia della salute dei calciatori e della regolarità delle competizioni sportive.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Montesanto per la violazione ascritta, cui consegue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S. (è frutto di mero errore materiale il riferimento nel dispositivo dell'atto di deferimento, alla responsabilità diretta della società "nella violazione ascritta al suo legale rappresentante Salvatore Naldi", posto che quest'ultimo non è stato affatto deferito).

Valutate tutte le circostanze del caso appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Montesanto Cataldo la sanzione dell'ammenda di € 500,00 ed alla Soc. Napoli la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING

a carico:

Sig. Didie ANGAN

Il procedimento

Con provvedimento del 13/7/2004, relativo al procedimento di indagine n. 55/04, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI ha deferito a questa Commissione il calciatore Didie Angan, tesserato per la Soc. Verona, perché, a seguito di un controllo effettuato dopo la gara Verona-Cagliari dell'8/5/2004 (Campionato di Serie B), è risultato positivo per presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il calciatore Angan ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale – pur non contestando i fatti – si rileva come si sia trattato di assunzione di una “sostanza specifica” ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento Antidoping, non finalizzata in alcun modo alla alterazione ed incremento della propria prestazione sportiva. In seconda battuta, il deferito sostiene essersi trattato di una assunzione occasionale, confermata fra l'altro dall'esito negativo dei due controlli subiti nel corso della stagione appena conclusa.

In occasione di un suo viaggio in Francia, avvenuto la settimana prima del controllo di cui al presente deferimento, durante una serata trascorsa con alcuni amici di infanzia, l'Angan avrebbe effettuato alcuni tiri di uno spinello di un amico.

Deve pertanto escludersi, a detta del deferito, l'ipotesi di assunzione intenzionale di sostanze vietate, mirate ad alterare le prestazioni agonistiche (come dimostrerebbe una relazione medica allegata alla propria memoria difensiva dal deferito).

Per questi motivi, il deferito chiede l'applicazione della sanzione del richiamo con nota di biasimo ovvero, in via subordinata, l'applicazione della sanzione della squalifica nella misura minima.

Alla riunione odierna, è comparso – in rappresentanza dell'Ufficio di Procura Antidoping - il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione della squalifica per mesi sei, confermando così la richiesta di sospensione indicata nell'atto di deferimento del 13/7/2004, a decorrere dal giorno della sospensione cautelare, disposta da questa Commissione in data 25/6/2004, immediatamente esecutiva.

Sono comparsi altresì il deferito ed il suo difensore, il quale, dopo aver ribadito quanto dichiarato alla Procura Antidoping, ha chiesto l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento dell'Angan è sanzionabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore è stato riscontrato positivo al controllo antidoping per presenza nelle urine di metabolita di tetraidrocannabinolo, in concentrazione superiore alla soglia limite, a causa - secondo quanto lealmente riconosciuto dallo stesso interessato - di alcune boccate di “spinello”, fumato in un'unica occasione insieme ad alcuni amici.

Rileva la Commissione come tale condotta, non contestata sotto il profilo obiettivo, non possa che integrare l'ipotesi di cui all'art. 18.3 del Regolamento Antidoping oggi in vigore, in quanto trattasi di assunzione di sostanza non diretta alla alterazione della prestazione sportiva.

Sanzione equa, tenuto conto che si è trattato della assunzione di una “sostanza specifica” ai sensi dell’art. 4.2. del Regolamento Antidoping, che si tratta della prima violazione e che l’atleta ha tenuto un comportamento processuale collaborativo e leale, risulta quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per 30 giorni al calciatore Didier Angan, con decorrenza 25 giugno 2004.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 2 agosto 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 LUGLIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani